

9
XX

45

Studio Legale
Avv. LUCILLA FERRAR
Via G. Romano n. 14
Tel. 0376.368581 - Fax 0376.22464
46100 MANTOVA
Partita IVA 00587400205



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:

LENDARO	Dott. ssa	Carla	Presidente
SPINA	Dott.	Luciano	Consigliere rel.
TULUMELLO	Dott.ssa	Maria	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 95/08 Ruolo Generale promossa con atto di cita-
zione notificato in data 20 febbraio 2008 e posta in deliberazione in
Camera di Consiglio del 15 gennaio 2014

da

██████████, rappresentata e difesa dagli Avv. Lucilla
Ferrari e Maria Tullia Castelli, elettivamente domiciliata presso lo
studio della seconda in Brescia, Piazza del Mercato, 30.

ATTRICE IN RISSUNZIONE

contro

██████████, in persona del legale rapp.te p.t., rap-
presentata e difesa dagli Avv. Gabriele Bernascone e Emilio Midolo,
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Brescia, Via
Moretto, 84.

CONVENUTA IN RIASSUNZIONE

contro

██████████, rappresentato e difeso dagli Avv.

Sent. I
Cron.
Rep. N
R. Gen
Camp.

OGGETT
Altri con

ILL



ORIGIN

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:

LENDARO	Dott. ssa	Carla	Presidente
SPINA	Dott.	Luciano	Consigliere rel.
TULUMELLO	Dott.ssa	Maria	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 95/08 Ruolo Generale promossa con atto di cita-
zione notificato in data 20 febbraio 2008 e posta in deliberazione in
Camera di Consiglio del 15 gennaio 2014

da

[REDACTED] A, rappresentata e difesa dagli Avv. Lucilla
Ferrari e Maria Tullia Castelli, elettivamente domiciliata presso lo
studio della seconda in Brescia, Piazza del Mercato, 30.

ATTRICE IN RISSUNZIONE

contro

[REDACTED] B, in persona del legale rapp.te p.t., rap-
presentata e difesa dagli Avv. Gabriele Bernascone e Emilio Midolo,
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Brescia, Via
Moretto, 84.

CONVENUTA IN RIASSUNZIONE

contro

[REDACTED] C, rappresentato e difeso dagli Avv.

Sent. N. 214

Cron. N.

Rep. N. 233

R. Gen. N. 95/20

Camp. Civ. N. 2

OGGETTO:

Altri contratti d'o

Claudio Arria e Giulio Soldà, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Brescia, Via Mantova, 38.

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

contro

AZIENDA OSPEDALIERA [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTA IN RIASSUNZIONE

contro

[REDACTED] - COMPAGNIA MEDICO SANITARIA.

CONVENUTA IN RIASSUNZIONE

In punto: appello avverso la sentenza n. 597/01 del 24.04.2001, depositata il 13.06.01, del Tribunale di Mantova.

CONCLUSIONI

Dell'attrice in riassunzione:

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformarsi la sentenza n. 429/03 del 8.01.2003 della Corte d'Appello di Brescia, conseguentemente

- rigettare l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del tribunale di Mantova n. 597/01 del 24.04.2001 depositata il 13.06.01

- in parziale riforma della sentenza del tribunale di Mantova n. 597/01 del 24.04.2001 depositata il 13.06.01, accogliersi l'appello incidentale di Bellomi Daniela conseguentemente condannarsi M [REDACTED] e C [REDACTED] a in via tra loro solidale e definitiva al pagamento a favore di [REDACTED] della dell'ulteriore somma di lit. 4.582.461 (pari

a euro 2.366,64) oltre iva e contributi come per legge per spese di CTU del primo grado del giudizio oltre interessi legali dal 15.2.1999 al saldo effettivo, confermandosi la statuizione di primo grado nel resto.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di tutti i gradi del giudizio.

Della convenuta in riassunzione M. [redacted] on:

rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, confermare la sentenza n. 429/03 dell'8 gennaio 2003 della Corte di Appello di Brescia e conseguentemente,

Nel merito, rigettare la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, dichiarando M. [redacted] non responsabile dei danni subiti dalla dr.ssa [redacted]

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della Dott.ssa [redacted] nei confronti di M. [redacted], procedere ad una nuova quantificazione del danno liquidato all'attrice secondo i calcoli previsti nelle tabelle emesse dai Tribunali di Milano e Brescia, disponendo, se necessario, supplemento o rinnovazione della CTU al fine di determinare correttamente i periodi di inabilità temporanea e i periodi di inabilità parziale.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.

Del convenuto in riassunzione Federico Bertacco:

respingersi le avversarie richieste, anche istruttorie e confermarsi la sentenza di primo grado. Sepse rifuse.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza n. 429/03 della Corte d'Appello di Brescia, rinviando a questa stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese relative al giudizio di legittimità.

Lo svolgimento del processo è stato ripreso dalla decisione cassata ed è esposto come segue: "Con citazione affidata alla notifica mediante servizio postale il 21 giugno 1995 Daniela [redacted] conveniva avanti al Tribunale di Mantova la M [redacted] e la spa C [redacted] per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni da lei patiti per la rottura di una protesi mammaria di fabbricazione della prima e distribuita dalla seconda.

Precisava che, sottopostasi ad interven mastectomia radicale per neoplasia mammaria presso l'ospedale di Mantova, le era stata applicata, in data 1 febbraio 1992, una protesi mammaria di fabbricazione della M [redacted]


Purtroppo, in data 14 maggio 1994 ella aveva notato una certa asimmetria e, sottopostasi a visita, era stato accertato che la protesi, costituita in sostanza da un involucro contenente soluzione salina, si era inspiegabilmente svuotata e la soluzione si era diffusa nei tessuti circostanti. Si era imposto, pertanto, altro intervento, praticato il 9 giugno 1994 presso l'ospedale di Verona per la rimozione dell'involucro e il drenaggio dei tessuti, operazione cui erano seguite altre terapie e previsione di altra operazione di alta specializzazione e di corrispondente costo. Lamentava gravi danni sia materiali, sia di comprensibile

riverbero psichico e precisava che la protesi rimossa era tuttora custodita ...presso il reparto di 2^a divisione chirurgia plastica presso gli istituti ospedalieri di Verona di Borgo Trento....

Resisteva la ████████, negando proprie responsabilità contrattuali o extracontrattuali quanto meno per assoluto difetto dell'elemento psicologico. Precisava, infatti, di essere stata semplice fornitrice della protesi in questione, pervenutale dal fabbricante in confezione sterile e sigillata destinata all'apertura e al controllo da parte del chirurgo in sede di applicazione, così che nulla poteva a lei essere imputato, non senza considerare la propria carenza di legittimazione passiva inammissibile essendo l'azione nei confronti di lei, qui ricorrente, che il produttore della cosa asseritamente difettosa fosse noto.

Infine contestava, difettando al riguardo ogni prova, che la protesi avesse avuto effettivamente vizi. Resisteva anche la ████████ osservando che la disciplina codicistica era, stata integrata dalla L. n. 224 del 1988, che aveva introdotto una particolare figura di responsabilità extracontrattuale di tipo oggettivo, vale a dire svincolata dalla colpa del produttore e basata, invece, sul mero rapporto di causalità tra il difetto del prodotto e il danno. La legge stabilisce, infatti, che il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto (art.), ma precisa che un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere alla luce di una serie di fattori fra cui ...il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le istruzioni e le avvertenze fornite.. (art. 5).

Premesso ciò, sottolineava la convenuta come la protesi in questione



fosse messa in commercio corredata di dettagliate istruzioni che senza mezzi termini ammonivano il consumatore sulle possibilità di rischio del suo impiego, sui limiti di affidabilità, sulle controindicazioni, sulle situazioni in cui era addirittura sconsigliato l'impiego e, in particolare, sulla possibilità, espressamente prevista, di sgonfiamento legata ad una lunga serie di fattori possibili e individuati, nonché ad una serie ulteriore di fattori inconoscibili. Sottolineava anche la ████████ che non si trattava affatto di un prodotto in libero commercio, bensì di un prodotto non reclamizzato, né offerto direttamente al pubblico, ma fornito su espressa richiesta del medico a propria volta tenuto ad informare il paziente di tutti i rischi e le controindicazioni di esso, così che l'attrice doveva essere pienamente consapevole di tutto ciò nel momento in cui aveva accettato di lasciarsi impiantare la protesi di qua, con conseguente assenza di ogni responsabilità a carico della deducente anche alla luce del disposto dell'art. 10 della Legge secondo cui ...il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente sottoposto... Osservava, poi, che, sempre secondo la legge, ...la responsabilità è esclusa...se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo in circolazione il prodotto.... Precisava che, prima di uscire dalla fabbrica, ciascuna protesi viene sottoposta ad accurati controlli qualitativi e a sterilizzazione e, in ogni caso, le informazioni allegate prevedevano ben specifici test che il chirurgo avrebbe dovuto effettuare sulla protesi prima di impiantarla. Orbene, se il chirurgo impiantò la prote-

unico patrocinio respingendo ogni addebito.

Si procedeva a tentativo di conciliazione che non riusciva, quindi a consulenza tecnica medica e, infine, dopo alcune deduzioni e controdeduzioni e l'assunzione di prova testimoniale, la causa era decisa con sentenza 13 giugno 2001 che accoglieva la domanda svolta nei confronti della M. e della spa G. nonché la domanda di manleva svolta da quest'ultima nei confronti della Messer, che condannava alle spese nei confronti di B. e dell'ospedale C. e, in solido con la C. nei confronti dell'attrice.

Appellava la M. con citazione notificata il 16 ottobre 2001 e, nel contraddittorio della F., che resisteva al gravame proponendo impugnazione incidentale, della spa G. e di B. il quale avanzava domanda di condanna della spa M. per lite temeraria e dell'ospedale C., la causa era trattenuta in decisione sulle sopra trascritte conclusioni".

Con sentenza 8.1 - 20.5.2003 la Corte d'Appello di Brescia decideva come segue: "In riforma della sentenza 13 giugno 2001 del giudice unico del Tribunale di Mantova, respinge la domanda di D. lomi e ne compensa le spese con M. e spa G.. Condanna la M. G. a rifondere a F. B. e all'ospedale C. di Mantova le spese dei due gradi liquidate in complessivi Euro 3,000,00 quanto al primo ed Euro 3.500,00 quanto al presente.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione B. D. Ha resistito con controricorso la MENTOR SODORA-

TION. Daniela Bellomi ha depositato memoria" (v. Cass. n. 20985/07 citata).

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e, conseguentemente, ha ritenuto assorbite tutte le altre doglianze del ricorso.

Con atto in riassunzione ex art. 392 c.p.c., B [redacted] ha citato in giudizio la Ment [redacted] ion, C [redacted] B [redacted] B [redacted] B [redacted], nonché all' Azienda Ospedaliera [redacted].


Nel giudizio in riassunzione si sono costituiti B [redacted] B [redacted] io, il quale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, nonché la società Me [redacted] ion, che ha chiesto la reiezione della domanda e, in via subordinata, una nuova quantificazione del danno secondo i calcoli previsti nelle tabelle emesse dal tribunale di Milano, mediante supplemento o rinnovazione della CTU.

[redacted] spa e l'Azienda Ospedaliera Ospedale [redacted] ha sono rimaste contumaci.

Esaurita la fase di trattazione, la causa, su istanza dei procuratori delle parti, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 luglio 2013 e la Corte ha assegnato i termini di legge per il deposito delle difese finali e si è riservata di deliberare dopo la scadenza dei termini stessi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza di annullamento della Corte di cassazione ha precisato che tutte le risultanze probatorie dovranno essere riprese in esame dal giudice del rinvio alla luce del seguente principio di diritto: "il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 8, comma 1 ("Il danneggiato deve prova-





re il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno..."")
va interpretato nel senso che detto danneggiato deve provare (oltre al danno ed alla connessione causale predetti) che l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare la sussistenza di un difetto ai sensi di cui all'art. 5 D.P.R. cit.; invece il produttore deve provare (ex artt. 6 ed 8 D.P.R. cit.), che è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato emesso in circolazione".

La Corte di legittimità ha precisato anche che il giudice di rinvio dovrà tenere presente l'art. 12. (Clausole di esonero da responsabilità), secondo il quale "1. è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente decreto"; articolo la cui applicazione è invocata dal ricorrente nell'ambito di argomentazioni strettamente connesse con la censura - sopra accolta - circa l'onere probatorio in questione.

Ai fini del presente giudizio va evidenziato che ~~Mantova~~ ~~Impugnazione~~ aveva impugnato la decisione del Tribunale di Mantova lamentando che il giudice di primo grado avesse ritenuto la responsabilità dell'appellante pur in mancanza della prova dell'esistenza di uno specifico difetto della protesi, e, comunque pur essendo mancato un accertamento sicuro della causa dello svuotamento della protesi; lamentava inoltre che il primo giudice avesse ritenuto la difettosità del prodotto pur essendo mancato qualsiasi accertamento in tal senso e, anzi, nonostante sussistessero fondati indizi della mancanza di difetti, in particolare, di un difetto che giustificasse il fatto oggettivo dello



svuotamento. La decisione era stata inoltre impugnata in relazione alla quantificazione del danno liquidato in favore dell'attrice.

Le censure vanno disattese.

L'art. 1 del DPR n. 224/88 statuisce che "il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto", mentre l'art. 5 stabilisce che "il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere ...".

Inoltre, il secondo comma dell'art. 8 recita: "... il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell' art. 6. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'art. 6, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione".

L'articolo 6 ("esclusione della responsabilità") citato da detta norma stabilisce: "1. la responsabilità è esclusa:

- a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
- b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione....".

La Suprema Corte, censurando le valutazioni espresse dalla sentenza annullata e richiamando gli artt. 6 e 8 del DPR 224/1988, ha affermato che la circostanza che il legislatore abbia incluso nell'onere probatorio a carico del produttore la circostanza di cui al punto b) ora citato, e cioè abbia previsto che sia detto produttore a dover provare che "...il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione....", rende impossibile soste-



nera che un onere siffatto gravi sul danneggiato.

Secondo il principio di diritto affermato dalla Casazione, la norma pone quindi a carico del produttore l'onere di provare l'inesistenza del difetto del prodotto ab origine e, in ogni caso, dal momento in cui lo stesso è stato messo in circolazione. La difettosità del prodotto va valutata dunque alla luce della legittima aspettativa di sicurezza dell'utilizzatore, tenendo conto dell'uso al quale il prodotto è destinato e dei comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere.

Osserva il Collegio che dalle prove documentali, testimoniali e dalle risultanze peritali è emerso che: a) la protesi impiantata alla ~~Baloni~~ ha evidenziato in un tempo limitato il difetto (svuotamento) in condizioni normali di impiego ossia con modalità di uso corrette e non improprie; b) l'attrice in riassunzione ha subito un danno (lesioni); c) il danno è in connessione causale con il difetto del prodotto.


In particolare, come è stato evidenziato dal Tribunale di Mantova, "i consulenti tecnici d'ufficio hanno diligentemente esaminato tutte le possibili cause di sgonfiamento di una protesi mammaria salina. (difetto dei materiali, errori del chirurgo nella fase di preparazione e/o nella fase di impianto della protesi, traumi o manipolazioni sulla regione mammaria verificatisi nel periodo successivo al posizionamento chirurgico) ed hanno evidenziato che l'unico elemento di giudizio emerso dagli accertamenti è costituito dalla dichiarazione di uno dei sanitari che faceva parte dell'equipe chirurgica di Verona in occasione dell'intervento di rimozione (il dott. Gibelli, successivamente indi-

cato come proprio consulente dalla parte attrice), il quale ha riferito che la protesi rimossa era completamente sgonfia e non presentava danni evidenti, ma, riempita di soluzione fisiologica e sottoposta ad una prova di costrizione manuale, aveva rivelato una non perfetta tenuta in corrispondenza del sistema valvolare".

Ha ricordato poi il primo giudice che la circostanza della mancata tenuta in corrispondenza del sistema valvolare è stata sostanzialmente confermata dal prof. Gino Rigotti, primario della seconda divisione di chirurgia plastica dell' Ospedale di Verona, il quale, sentito come teste, sotto il vincolo del giuramento, ha dichiarato: "Ho effettuato l'intervento per la rimozione dell'apparecchio protesico. Ricordo che la protesi si presentava completamente sgonfia. Ricordo, altresì, che nella protesi espantata fu immessa soluzione fisiologica al fine di verificare la tenuta della protesi stessa. Notai la fuoriuscita del liquido ma non saprei precisare se tale fuoriuscita avvenisse in corrispondenza della valvola o nella zona circostante ..." (v. pag. 7 della sentenza impugnata).

A tal proposito va rilevato che la testimonianza del prof. Rigotti non è affatto "un ricordo generico e tutto sommato inutile", come ritenuto nella sentenza 429/03 di questa Corte, essendo al contrario la testimonianza del medico esaustiva, avendo comunque evidenziato il difetto della fuoriuscita del liquido dalla protesi.

Non è poi emerso alcun elemento per ritenere che vi sia stato da parte della Belloni una condotta imprudente, un uso irragionevole, scorretto o non conforme alle istruzioni fornite, né che vi siano stati trauma-



tismi, atteso che proprio dalla testimonianza del dott. Gibelli è rimasto escluso che la protesi non presentava danni evidenti.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale, "Sulla base degli elementi a disposizione i consulenti d'ufficio, con argomentazioni ineccepibili sotto il profilo scientifico, hanno ritenuto di poter escludere una condotta impropria del chirurgo che ha impiantato la protesi, così come hanno evidenziato che non risultavano traumatismi di rilievo alla regione mammaria, tali da determinare lo sgonfiamento della protesi. In effetti, l'unica ipotesi sostenibile circa la causa dello sgonfiamento, attendibile in quanto ha un riscontro oggettivo nelle dichiarazioni del teste Rigotti, è quella che fa riferimento ad un difetto intrinseco della protesi (della valvola e/o dei materiali, poco importa) come tale addebitabile al produttore" (v. pag. 9 sentenza impugnata).

La protesi in oggetto non era dunque un prodotto sicuro, non rivestendo nel caso specifico le caratteristiche contemplate dalla norma.

Rileva la Corte che l'attrice ha assolto all'onere della prova a suo carico dimostrando che la protesi, ha comportato risultati negativi rispetto alle normali aspettative, manifestando un difetto, consistito nello svuotarsi e sgonfiarsi in un arco temporale limitato (due anni).


Del resto, in base alla normativa di riferimento, il danneggiato non è tenuto ad individuare l'intrinseco vizio di produzione o di progettazione, poiché l'onere probatorio a suo carico è limitato alla prova che l'uso del bene non presenta la sicurezza che legittimamente ci si può attendere ed il nesso causale con il danno subito.

Infondata è poi la tesi della M. per circa l'inesistenza del difetto se-

condo la nozione dell'art. 5 del DPR n. 224/88, atteso che giustamente il primo giudice ha evidenziato che " se è vero che le istruzioni che accompagnano la protesi richiamano l'attenzione sui rischi di sgonfiamento e sul fatto che la protesi stessa non ha una durata illimitata nel tempo, è anche vero che dette avvertenze non sono sufficienti ad escludere la responsabilità del produttore ove si dimostri, come appunto è avvenuto nel caso di specie, che lo sgonfiamento si è verificato non per cause esterne (errori o negligenze del chirurgo, traumi, manipolazioni energetiche della regione mammaria ecc.) ma per difetto dei materiali".

Ha ancora correttamente precisato il giudice di prime cure che "il fatto che il produttore non garantisca la durata illimitata della protesi non può portare ad escludere la sua responsabilità in tutti quei casi in cui la protesi ha avuto una durata tanto limitata nel tempo (nella fattispecie, poco più di due anni) da deludere le aspettative, anche le più pessimistiche, di una paziente che decide di sottoporsi ad un intervento chirurgico." (v. pag. 9 sentenza impugnata).

Osserva quindi la Corte che, mentre l'attrice ha assolto ampiamente all' onere della prova posta a suo carico, ~~M...~~ation non ha provato, né dedotto di provare, che il difetto riscontrato non esisteva nel momento in cui ha posto in circolazione il prodotto (da intendersi come momento in cui la protesi impiantata interagisce con i tessuti circostanti visto che solo allora il prodotto rivela le sue caratteristiche in relazione alle legittime aspettative del consumatore), secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la senten-




za di annullamento.

Inoltre, nel caso di specie a nulla valgono, come sottolineato espressamente dalla S.C. in relazione all'art. 12 del citato decreto, le clausole limitative della responsabilità, né ha rilievo il collaudo eseguito in contestualità all'impianto della protesi ai fini della immunità del prodotto da vizi incidenti sulla sua idoneità ad assolvere la sua funzione in costanza di uso per un apprezzabile periodo di tempo.

Deve essere inoltre disattesa la domanda della ~~Mentor~~ di un supplemento di CTU al fine di determinare correttamente i periodi di inabilità temporanea e i periodi di inabilità parziale, determinati, rispettivamente dai consulenti, in giorni 60 e giorni 30, trattandosi di richiesta inammissibile in quanto la censura risulta assolutamente generica atteso che i periodi di inabilità della ~~Bonelli~~ sono stati quantificati sulla base della documentazione medica in atti. In relazione a tale quantificazione va poi osservato che il Tribunale ha dato atto che in data 6.3.1998, quindi nel corso del giudizio, la signora ~~Bonelli~~ è stata sottoposta ad ulteriore intervento chirurgico presso l'Istituto Europeo di Oncologia, al fine di procedere alla ricostruzione mammaria sx con riposizionamento di una protesi, che è quella attualmente in sede e che tale circostanza non è stata contestata dalla ~~Mentor~~.

In relazione alla liquidazione del danno risulta inoltre ineccepibile l'operato del primo giudice che ha tenuto conto, contrariamente a quanto lamentato dalla società appellante, proprio dei valori di cui alle c.d. tabelle milanesi vigenti all'epoca (anno 2000), che prevedevano per I.T.T. un minimo di lire 50.000 ed un massimo di lire 100.000



(il Tribunale di Mantova ha liquidato il massimo) e per I.T.P. un minimo di lire 25.000 ed un massimo di lire 50.000 (il Tribunale di Mantova ha liquidato il massimo).

Concludendo, nel caso di specie la sentenza impugnata appare immune da vizi, puntualmente argomentata sulla base delle risultanze istruttorie e, quanto al merito, del tutto condivisibile, con l'ulteriore conseguenza che l'appello proposto da ~~XXXXXXXXXX~~ avverso la sentenza n. 597/01 del 24.04.2001 depositata il 13.06.01 del Tribunale di Mantova deve essere rigettato.

Deve essere infine accolto l'appello incidentale proposto da ~~XXXXXXXXXX~~ Daniela, con conseguente parziale riforma della sentenza, in relazione alla mancata condanna della ~~XXXXXXXXXX~~ Corporation e della ~~XXXXXXXXXX~~ spa, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di CTU del primo grado del giudizio, nonostante al soccombenza delle due convenute, con gli interessi legali dal 15.2.1999 al saldo effettivo.

Le spese del giudizio di cassazione e del presente grado, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

A carico della ~~XXXXXXXXXX~~ vanno poste anche le spese del presente grado di giudizio a favore di ~~XXXXXXXXXX~~ Federico, rispetto al quale la società non ha peraltro riproposto la doglianza circa la condanna alle spese disposta dal Tribunale, come effettuato nel precedente giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Brescia, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così prov-



ILCASO.it

vede:

- 1) rigetta l'appello proposto da M [redacted] ation avverso la sentenza n. 597/01 del 24.04.2001 depositata il 13.06.01 del Tribunale di Mantova;
- 2) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, appellata in via incidentale da B [redacted] la, condanna M [redacted] corporation e C [redacted] spa in via tra loro solidale al pagamento in favore di B [redacted] la delle spese di CTU del primo grado del giudizio, già liquidate dal Tribunale, con gli interessi legali dal 15.2.1999 al saldo effettivo;
- 3) conferma nel resto la impugnata sentenza;
- 4) condanna M [redacted] on a rifondere a B [redacted] la le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessi € 5.000,00, oltre oneri di legge, e del presente giudizio di rinvio, che liquida in complessi € 5.500,00, oltre oneri di legge;
- 5) condanna M [redacted] on a rifondere a Bertuccio Federico le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.5000, oltre oneri di legge.

Così deciso in Brescia il 15 gennaio 2014

IL CONSIGLIERE EST.

(dott. Luciano Spina)

LA PRESIDENTE

(dott.ssa Carla Lendaro)

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

Oggi 1.2.FEB. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe PASQUARELLA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO:
Giuseppe PASQUARELLA

